

## Verbale n. 10 del 2008

Seduta del 5 giugno 2008

Il giorno 5 giugno 2008 alle ore 14,30 si è riunita presso la sede dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Bilancio Affari Generali ed Istituzionali, convocata con nota prot. n. 12801 del 29 maggio 2008.

Partecipano alla seduta i Consiglieri:

Cognome e nome	Qualifica	Gruppo	Voto
NERVEGNA Antonio	Presidente	Forza Italia - Popolo della Libertà	4 presente
BERETTA Nino	Vice Presidente	Partito Democratico	6 presente
MANFREDINI Mauro	Vice Presidente	Lega Nord Padania Emilia e Romagna	3 presente
AIMI Enrico	Componente	Alleanza Nazionale - Popolo della Libertà	4
BORTOLAZZI Donatella	Componente	Partito dei Comunisti Italiani	1
CARONNA Salvatore	Componente	Partito Democratico	1
DRAGOTTO Giorgio	Componente	Forza Italia - Popolo della Libertà	1 presente
GUERRA Daniela	Componente	Verdi per la Pace	1
LEONI Andrea	Componente	Gruppo della Libertà - Popolo della Libertà	2 presente
LUCCHI Paolo	Componente	Partito Democratico	3 presente
MASELLA Leonardo	Componente	Partito della Rifondazione Comunista	3
MAZZA Ugo	Componente	Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo	2 presente
MONACO Carlo	Componente	Per l'Emilia-Romagna	1
MONARI Marco	Componente	Partito Democratico	4 presente
MONTANARI Roberto	Componente	Partito Democratico	3 presente
NANNI Paolo	Componente	Italia dei Valori con Di Pietro	1
NOE' Silvia	Componente	UDC - Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro	1
RICHETTI Matteo	Componente	Partito Democratico	3 presente
RIVI Gian Luca	Componente	Partito Democratico	3
SALOMONI Ubaldo	Componente	Gruppo della Libertà - Popolo della Libertà	2
ZANCA Paolo	Componente	Uniti nell'Ulivo - SDI	1

Il consigliere Marco BARBIERI sostituisce il consigliere RIVI, il consigliere Luigi FRANCESCONI sostituisce il consigliere SALOMONI, il consigliere Alberto VECCHI sostituisce il consigliere AIMI e il consigliere Gianni VARANI sostituisce per parte della seduta il consigliere Dragotto. E' presente il consigliere Gianluca BORGHI (PD)

Sono presenti l'Assessore a "Programmazione e Sviluppo territoriale, Cooperazione col Sistema delle autonomie, Organizzazione" Luigi Gilli, l'Assessore a "Ambiente e Sviluppo sostenibile" Lino Zanichelli e il Sottosegretario alla Presidenza Alfredo Bertelli

Sono inoltre presenti: Bortone (Dir. gen. Ambiente e Difesa del suolo e della costa), Govoni (Resp. Serv. Affari generali, giuridici e programmazione finanziaria), Ricciardelli (Resp. Serv. Affari legislativi e qualità dei processi normativi), Filippini (Resp. Serv. Affari istituzionali e Autonomie locali), Draghetti (Serv. Programmazione territoriale e negoziata. Intese. Relazioni europee e Relazioni internazionali), Formentin (Resp. Serv. Mobilità urbana e Trasporto locale), Mantini (Serv. Informazione Assemblea legislativa)

Presiede la seduta: Antonio Nervegna

Assiste la Segretaria: Claudia Cattoli

Resocontista: Enzo Madonna

Sede: Viale A. Moro, 50 - 40127 Bologna - Segreteria: : tel. 051 639.5757 639.5794 639.5017 - fax 051 516372

E-mail: [SegrComml@regione.emilia-romagna.it](mailto:SegrComml@regione.emilia-romagna.it) - Sito internet: <http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/comm/l/index.htm>

Il presidente NERVEGNA dichiara aperta la seduta.

3595 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: Misure per il riordino territoriale, l'auto-riforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni (delibera di Giunta n. 638 del 05 05 08)

*Relatore consigliere Matteo Richetti*

Il presidente NERVEGNA ricorda che la seduta odierna è dedicata alla continuazione della discussione sul progetto di legge relativo al riordino territoriale. In mattinata la Commissione "Territorio Ambiente Mobilità" ha terminato il suo esame in sede consultiva e, con il proprio parere, ha trasmesso a alla I<sup>a</sup> Commissione referente una serie di emendamenti (*v. atti*).

Nella seduta precedente del 3 giugno, la Commissione aveva iniziato la discussione generale sulla prima parte del progetto di legge, in particolare sul riordino delle Comunità montane e sul sistema della mobilità dei trasporti pubblici locali. Il programma di oggi è quindi quello di riprendere la discussione generale, a partire dalla parte III, per poi passare all'esame degli articoli.

Il presidente ringrazia la segreteria della Commissione per il lavoro svolto con la predisposizione del documento distribuito in inizio di seduta, dove sono indicati nel testo a fronte gli emendamenti finora depositati.

Altri emendamenti sono in corso di presentazione.

In particolare, prima di cedere la parola ai consiglieri che intendono intervenire, propone di riflettere sull'emendamento avanzato da alcuni consiglieri della minoranza (a firma Nervegna, Francesconi, Varani, Vecchi e Manfredini) e ne illustra brevemente le motivazioni: in considerazione della discussione già svolta e del fatto che l'unica scadenza prevista dalla legge finanziaria riguarda il riordino delle Comunità montane, propone di "stralciare" dal progetto di legge la parte relativa ai servizi, che non rientra nella scadenza del 30 giugno, vale a dire l'intero Titolo III.

Infine, dal punto di vista procedurale, propone, una volta terminata la discussione generale, di fissare tutta la giornata di mercoledì prossimo 11 giugno per l'esame degli articoli.

Il consigliere MAZZA svolge alcune considerazioni di carattere generale.

Ritiene che il progetto di legge in esame vada oltre il concetto di riordino funzionale, affrontando questioni che entrano profondamente nel merito della disciplina della materia. A tal proposito ha presentato un emendamento con cui chiede di togliere il Capo II (riforma del trasporto pubblico locale), per poi svilupparlo come una modifica organica della legge regionale n. 30 del 1998.

Non condivide invece l'emendamento soppressivo dell'intero Titolo III (misure di riorganizzazione in materia di servizi pubblici locali), poichè alcuni di quegli articoli sono funzionali al riordino.

Osserva che il problema di fondo, che l'articolo 34 del nuovo regolamento interno dell'Assemblea legislativa non ha risolto, sta nell'esame in sede consultiva per la

parte di competenza, che riguarda il merito delle materie di settore. Ritiene in proposito che il regolamento svuoti le Commissioni delle proprie funzioni.

E' sua intenzione chiedere una modifica del regolamento stesso, per dare la possibilità anche alle Commissioni consultive di approvare quegli emendamenti che riguardano specificamente le proprie materie, ferma restando la possibilità per la Commissione referente di votare, esprimendosi anche sugli emendamenti approvati dalla Commissione consultiva. La formulazione attuale finisce infatti per "aggirare" le competenze delle singole Commissioni.

Il consigliere VARANI ribadisce quanto già accennato dal presidente Nervegna. Non c'è la volontà di eliminare una parte della legge non condivisa. Anche la minoranza ha interesse all'approvazione di questa riforma, né esiste alcun intento ostruzionistico. La proposta è di rinviare ciò che non è urgente per poter lavorare più attentamente sulle altre parti e avere anche più tempo per riflettere sui restanti argomenti. Separando una parte della proposta di legge, si agevolerebbe anche la discussione, perché la minoranza potrebbe essere più propensa ad esprimere una valutazione positiva sul progetto di legge in esame.

*Entra il consigliere Montanari.*

Anche il consigliere VECCHI condivide le considerazioni svolte dal consigliere Varani: il progetto di legge affronta temi molto diversi tra di loro, alcuni dei quali appaiono condivisibili, per cui sarebbe opportuno "spacchettarli".

Il presidente NERVEGNA rileva tuttavia che, se si effettua lo stralcio, sarà necessario un po' di tempo per consentire la formulazione di un nuovo testo che contenga la parte separata.

Il consigliere DRAGOTTO ritiene che i suoi colleghi della minoranza abbiano illustrato bene il merito della questione. È vero che il termine del 30 giugno è perentorio, tuttavia ritiene che difficilmente vi saranno ripercussioni se il provvedimento legislativo verrà approvato con qualche giorno di ritardo.

L'assessore GILLI osserva che le due proposte emerse, quella del consigliere Mazza e quella dei consiglieri della minoranza, sono molto diverse tra loro.

Si dichiara rispettoso di quanto previsto dal Regolamento e dalle scelte che si potranno fare: sicuramente anche da parte della Giunta regionale è preferibile che le discussioni si svolgano all'interno delle Commissioni che hanno competenze specifiche nelle materie di settore.

A questo proposito l'assessore informa i consiglieri che la Giunta, in occasione della discussione sull'assestamento del bilancio, si sta organizzando per far in modo di essere presente in ciascuna Commissione quando dovrà discutere della parte di bilancio relativa alle rispettive competenze.

Con riguardo alla proposta di stralcio, fa rilevare che questo provvedimento legislativo non deve essere considerato alla stregua di un mero riordino istituzionale: il vero senso della legge è l'autoriforma della Pubblica

amministrazione e tutte le varie parti si armonizzano tra di loro nel quadro appunto dell'autoriforma.

La separazione di un Titolo consistente della proposta di legge sarebbe inoltre in contrasto con i principi seguiti dalla Regione Emilia-Romagna e dalla stessa Assemblea legislativa in tema di qualità della legislazione e nella prospettiva della semplificazione dell'ordinamento.

L'assessore ZANICHELLI evidenzia un ulteriore argomento: si era ipotizzata una legge autonoma per la trasformazione del Centro di ricerche marine da SpA in Fondazione. Su richiesta della Giunta, è stata inserita, per coordinare le varie attività, all'interno della proposta di riordino. Ai sensi del decreto Bersani-Lanzillotta, se entro luglio la società non è trasformata, non potrà più agire, con ciò determinando un vuoto con riguardo a quelle attività.

L'assessore GILLI aggiunge una considerazione riguardo alla data fissata come termine ultimo: in un recente incontro di verifica con i rappresentanti del Governo, è stato ribadito che il provvedimento va approvato entro il 30 giugno, altrimenti potrebbero scattare provvedimenti di commissariamento. Se si decidesse di eliminare una parte dell'articolato, i tempi si allungerebbero per la necessità di presentare un nuovo progetto. Inoltre, l'assessore ritiene che questo progetto di legge sia importante poiché rappresenta un segnale di snellimento, sburocratizzazione e delegificazione.

Il consigliere DRAGOTTO ritiene che se il termine venisse superato di una quindicina di giorni, difficilmente si adotterebbero provvedimenti di commissariamento nei confronti di alcuna delle Comunità montane o della Regione Emilia-Romagna.

Il presidente NERVEGNA, considerato che non vi sono altri interventi in discussione generale, propone di iniziare con l'esame degli articoli per poi proseguire in seduta straordinaria mercoledì prossimo.

Il consigliere RICHETTI, vista la metodologia di lavoro finora seguita in parallelo con la III<sup>a</sup> Commissione e considerato il parere consultivo espresso dalla III<sup>a</sup> Commissione stessa, propone di esaminare la parte dedicata ai servizi, sulla quale sono già stati presentati gli emendamenti, rinviando a mercoledì l'esame degli articoli che si occupano delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni, anche per consentire ai consiglieri di presentare emendamenti specifici. Suggerisce pertanto di iniziare l'esame dal Capo III del Titolo III ed esattamente dall'articolo 27.

Il presidente NERVEGNA non condivide completamente la proposta; lascia tuttavia alle decisioni della Commissione la scelta sul come procedere.

La Commissione concorda di procedere all'esame degli articoli del Capo III (Riforma del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani) del Titolo III, art. 27 e seguenti, sulla base del documento di lavoro

predisposto dalla segreteria della Commissione (v. *allegato*) con l'indicazione degli emendamenti finora presentati.

Il presidente NERVEGNA pone preliminarmente in votazione l'emendamento a firma dei consiglieri Nervegna, Francesconi, Varani, Vecchi e Manfredini, soppressivo dell'intero Titolo III (Misure di riorganizzazione in materia di servizi pubblici locali).

La Commissione esprime parere contrario all'emendamento suddetto, con 24 voti contrari (Partito Democratico, Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo), 14 a favore (Forza Italia-Popolo della Libertà, Gruppo della Libertà-Popolo della Libertà, Alleanza Nazionale- Popolo della Libertà, Lega Nord), nessun astenuto.

*Escono i consiglieri Francesconi, Leoni e Manfredini.*

*Capo III - Riforma del Servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani*

Art. 27 Regolazione dei servizi pubblici

*Emendamento 3 dei consiglieri Richetti e Muzzarelli*

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Partito Democratico, Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo), 9 astenuti (Forza Italia-Popolo della Libertà, Alleanza Nazionale- Popolo della Libertà), nessun contrario all'emendamento suddetto.

*Emendamento 19 del consigliere Mazza*

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Partito Democratico, Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo), 9 astenuti (Forza Italia-Popolo della Libertà, Alleanza Nazionale- Popolo della Libertà), nessun contrario all'emendamento suddetto.

*Emendamento 4 dei consiglieri Richetti e Muzzarelli*

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Partito Democratico, Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo), 9 astenuti (Forza Italia-Popolo della Libertà, Alleanza Nazionale- Popolo della Libertà), nessun contrario all'emendamento suddetto.

*Emendamento 20 del consigliere Mazza*

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Partito Democratico, Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo), 9 astenuti (Forza Italia-Popolo della Libertà, Alleanza Nazionale- Popolo della Libertà), nessun contrario all'emendamento suddetto.

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Partito Democratico, Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo), 9 astenuti (Forza Italia-Popolo della Libertà, Alleanza Nazionale- Popolo della Libertà), nessun contrario all'articolo 27 così modificato.

Art. 28 Comitato di indirizzo regionale per la regolazione dei servizi pubblici

*Emendamento 6 dei consiglieri Masella e Delchiappo*

La Commissione esprime parere contrario all'emendamento suddetto, con 24 voti contrari (Partito Democratico, Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo), 14 astenuti (Forza Italia-Popolo della Libertà, Gruppo della Libertà-Popolo della Libertà, Alleanza Nazionale- Popolo della Libertà, Lega Nord), nessun contrario.

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Partito Democratico, Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo), 9 contrari (Forza Italia-Popolo della Libertà, Alleanza Nazionale- Popolo della Libertà), nessun astenuto all'articolo 28.

Art. 29 Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani

Il consigliere Richetti ritira il proprio emendamento (5) che insiste sull'articolo in esame.

*Emendamento 7 dei consiglieri Masella e Delchiappo*

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Partito Democratico, Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo), 9 astenuti (Forza Italia-Popolo della Libertà, Alleanza Nazionale- Popolo della Libertà), nessun contrario all'emendamento suddetto.

*Emendamento 6 dei consiglieri Richetti e Muzzarelli*

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Partito Democratico, Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo), 9 astenuti (Forza Italia-Popolo della Libertà, Alleanza Nazionale- Popolo della Libertà), nessun contrario all'emendamento suddetto.

*Emendamento 21 del consigliere Mazza*

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Partito Democratico, Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo), 9 astenuti (Forza Italia-Popolo della Libertà, Alleanza Nazionale- Popolo della Libertà), nessun contrario all'emendamento suddetto.

*Emendamento 7 dei consiglieri Richetti e Muzzarelli*

La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (Partito Democratico), 11 astenuti (Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo, Forza Italia-Popolo della Libertà, Alleanza Nazionale- Popolo della Libertà), nessun contrario all'emendamento suddetto.

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Partito Democratico, Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo), 9 astenuti (Forza Italia-Popolo della Libertà, Alleanza Nazionale- Popolo della Libertà), nessun contrario all'articolo 29 così modificato.

Art. 30 Norme a tutela degli utenti dei servizi pubblici

*Subemendamento del consigliere Mazza all'emendamento 8 dei consiglieri Richetti e Muzzarelli*

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Partito Democratico, Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo), 9 astenuti (Forza Italia-Popolo della Libertà, Alleanza Nazionale- Popolo della Libertà), nessun contrario al subemendamento suddetto.

*Emendamento 8 dei consiglieri Richetti e Muzzarelli*

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Partito Democratico, Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo), 9 astenuti (Forza Italia-Popolo della Libertà, Alleanza Nazionale- Popolo della Libertà), nessun contrario all'emendamento suddetto.

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Partito Democratico, Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo), 9 astenuti (Forza Italia-Popolo della Libertà, Alleanza Nazionale- Popolo della Libertà), nessun contrario all'articolo 30 così modificato.

Art. 31 Disposizioni transitorie

*Emendamento 9 dei consiglieri Richetti e Muzzarelli*

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Partito Democratico, Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo), 9 astenuti (Forza Italia-Popolo della Libertà, Alleanza Nazionale- Popolo della Libertà), nessun contrario all'emendamento suddetto.

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Partito Democratico, Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo), 9 astenuti (Forza Italia-Popolo della Libertà, Alleanza Nazionale- Popolo della Libertà), nessun contrario all'articolo 31 così modificato.

Art. 32 Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1999

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Partito Democratico, Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo), 9 contrari (Forza Italia-Popolo della Libertà, Alleanza Nazionale- Popolo della Libertà), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 33 Disposizioni finali

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Partito Democratico, Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo), 9 contrari (Forza Italia-Popolo della Libertà, Alleanza Nazionale- Popolo della Libertà), nessun astenuto all'articolo suddetto.

La Commissione concorda di rinviare alla prossima seduta l'esame degli articoli 34 e 35.

*Titolo IV – Ulteriori misure di razionalizzazione e norme per favorire i processi di riorganizzazione*

*Capo II - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Centro Ricerche Marine*

Art. 36 Autorizzazione a partecipare alla Fondazione e condizioni di adesione

La Commissione esprime parere favorevole con 33 voti a favore (Partito Democratico, Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo, Forza Italia-Popolo della Libertà, Alleanza Nazionale- Popolo della Libertà), nessun contrario o astenuto all'articolo suddetto.

Art. 37 Esercizio dei diritti

*Emendamento 10 dei consiglieri Richetti e Muzzarelli*

La Commissione esprime parere favorevole con 33 voti a favore (Partito Democratico, Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo, Forza Italia-Popolo della Libertà, Alleanza Nazionale- Popolo della Libertà), nessun contrario o astenuto all'emendamento suddetto.

La Commissione esprime parere favorevole con 33 voti a favore (Partito Democratico, Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo, Forza Italia-Popolo della Libertà, Alleanza Nazionale- Popolo della Libertà), nessun contrario o astenuto all'articolo così modificato.

Art. 38 Contributo annuale

La Commissione esprime parere favorevole con 33 voti a favore (Partito Democratico, Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo, Forza Italia-Popolo della Libertà, Alleanza Nazionale- Popolo della Libertà), nessun contrario o astenuto all'articolo suddetto.

Art. 39 Abrogazione di norme

La Commissione esprime parere favorevole con 33 voti a favore (Partito Democratico, Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo, Forza Italia-Popolo della Libertà, Alleanza Nazionale- Popolo della Libertà), nessun contrario o astenuto all'articolo suddetto.

*Capo III - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società Terme di Salsomaggiore S.p.A.*

Art. 40 Autorizzazione alla fusione con Terme di Tabiano S.p.A.

La Commissione esprime parere favorevole con 33 voti a favore (Partito Democratico, Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo, Forza Italia-Popolo della Libertà, Alleanza Nazionale- Popolo della Libertà), nessun contrario o astenuto all'articolo suddetto.

La Commissione concorda di rinviare alla prossima seduta l'esame dell'articolo 41 e aggiorna i propri lavori a mercoledì 11 giugno 2008, ore 10,00 con possibilità di eventuale prosecuzione alle ore 14,00.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

*Verbale approvato nella seduta del 1 luglio 2008.*

La Segretaria  
*Claudia Cattoli*

Il Presidente  
*Antonio Nervegna*

**ALLEGATO al VERBALE n. 10 del 2008**

**Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale**

ogg. 3595

**MISURE PER IL RIORDINO TERRITORIALE,  
L'AUTORIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE  
E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI**

Relatore consigliere RICHETTI

con l'indicazione degli emendamenti presentati al 5 giugno 2008

## INDICE

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità e indirizzi generali
- Art. 2 Riassetto delle funzioni e modalità di esercizio

### TITOLO II RIORDINO TERRITORIALE

- Art. 3 Oggetto e finalità

#### Capo I Riordino delle Comunità montane

- Art. 4 Revisione degli ambiti territoriali delle Comunità montane
- Art. 5 Disciplina e riduzione del numero dei componenti degli organi delle nuove Comunità montane
- Art. 6 Scioglimento di Comunità montane per trasformazione in Unioni di Comuni e per incorporazione ad Unioni di Comuni esistenti
- Art. 7 Costituzione di presidi territoriali
- Art. 8 Modifiche alla disciplina di approvazione dello Statuto delle Comunità montane

#### Capo II Misure di riordino ed incentivazione delle forme associative

- Art. 9 Principio di non sovrapposizione tra enti associativi
- Art. 10 Principi per il conferimento di funzioni in adeguatezza alle Nuove Comunità montane ed alle Unioni di Comuni
- Art. 11 Conferimento volontario di funzioni dei Comuni alle Nuove Comunità montane ed alle Unioni di Comuni
- Art. 12 Sviluppo della cooperazione tra le Province e gli enti associativi
- Art. 13 Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001 in materia di programma di riordino territoriale e di incentivi alle forme associative
- Art. 14 Ulteriori requisiti per l'accesso ai contributi
- Art. 15 Contributi per il riordino territoriale e per le fusioni
- Art. 16 Destinazione alle Unioni di Comuni subentranti a Comunità montane disciolte del fondo regionale per il funzionamento delle Comunità montane

Capo III  
Interventi per la valorizzazione dei territori montani  
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2004

- Art. 17 Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2004
- Art. 18 Norme transitorie per i procedimenti di cui alla legge regionale n. 2 del 2004

Capo IV  
Disposizioni transitorie e finali

- Art. 19 Previsione di un testo unico regionale delle norme sugli enti locali associativi
- Art. 20 Contributi alle forme associative già esistenti
- Art. 21 Entrata in vigore

TITOLO III  
MISURE DI RIORGANIZZAZIONE  
IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Capo I  
Principi e norme generali

- Art. 22 Ambito della riforma in materia di servizi pubblici. Finalità e obiettivi

Capo II  
Riforma del trasporto pubblico locale

- Art. 23 Funzioni in materia di trasporto pubblico locale
- Art. 24 Riforma delle Agenzie locali per la mobilità
- Art. 25 Attuazione del riassetto organizzativo del sistema delle Agenzie
- Art. 26 Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

Capo III  
Riforma del Servizio idrico integrato  
e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani

- Art. 27 Regolazione dei servizi pubblici
- Art. 28 Comitato di indirizzo regionale per la regolazione dei servizi pubblici
- Art. 29 Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani
- Art. 30 Norme a tutela degli utenti dei servizi pubblici
- Art. 31 Disposizioni transitorie
- Art. 32 Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1999
- Art. 33 Disposizioni finali

TITOLO IV  
ULTERIORI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE  
E NORME PER FAVORIRE I PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE

Capo I

Misure per un sistema contrattuale coordinato  
della Pubblica Amministrazione regionale

- Art. 34 Razionalizzazione delle funzioni relative all'attività contrattuale
- Art. 35 Monitoraggio in materia contrattuale

Capo II

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna  
alla Fondazione Centro Ricerche Marine

- Art. 36 Autorizzazione a partecipare alla Fondazione e condizioni di adesione
- Art. 37 Esercizio dei diritti
- Art. 38 Contributo annuale
- Art. 39 Abrogazione di norme

Capo III

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna  
alla Società Terme di Salsomaggiore S.p.A.

- Art. 40 Autorizzazione alla fusione con Terme di Tabiano S.p.A.

Capo IV

Disposizioni sul personale

- Art. 41 Criteri generali sul trattamento del personale

TITOLO III  
MISURE DI RIORGANIZZAZIONE  
IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Capo I  
Principi e norme generali  
(art. 22)

Capo II  
Riforma del trasporto pubblico locale  
(art. 23-26)

Capo III  
Riforma del servizio idrico integrato  
e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani

Art. 27 Regolazione dei servizi pubblici	
1. La Regione nell'ambito dei principi fissati all'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani) esercita la regolazione per i servizi pubblici ed in particolare per l'esercizio delle funzioni relative:	Em. 3 Cons. Richetti Muzzarelli All'inizio del comma 1 dell'art. 27, dopo le parole "La Regione", inserire le seguenti parole " <i>in raccordo con le Autonomie locali e</i> ".
a) al servizio idrico integrato;	
b) al servizio di gestione dei rifiuti urbani;	
c) agli altri servizi pubblici di rilevanza economica che saranno individuati con successive disposizioni legislative.	
2. La Regione esercita le funzioni di regolazione economica e di regolazione dei servizi in raccordo con le Autonomie locali provvedendo, in particolare, alla redazione del piano economico e del piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 4 e all'articolo 203, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Emendamento n. 19 Cons. Mazza Alla fine del comma 2, aggiungere: "e in particolare le modalità essenziali di partecipazione degli utenti"

<p>(Norme in materia ambientale), nonché alla individuazione della tariffa di riferimento ai fini della proposizione ai soggetti partecipanti alla forma di cooperazione di cui all'articolo 29 della regolazione tariffaria. Con direttiva della Giunta regionale sono ulteriormente specificate le attività connesse alle suddette funzioni.</p>	
<p>3. La Giunta regionale provvede, inoltre, ad approvare gli schemi dei contratti di servizio e dei bandi di gara per l'affidamento proposti dai soggetti appaltanti. La Regione provvede altresì ad eseguire i controlli sulla congruità dei prezzi in relazione ai progetti delle società di gestione per gli interventi infrastrutturali di maggiori dimensioni economiche, nonché a valutare la coerenza dei piani di investimento infrastrutturali con i piani tariffari. Essa provvede altresì, in relazione alle funzioni di cui al presente articolo, ad esercitare il controllo sull'operato delle società di gestione e degli altri soggetti operanti nel settore ed esercita il potere di sanzione di cui al comma 5.</p>	<p>Em. 4 Cons. Richetti Muzzarelli Al comma 3 dell'articolo 27, nell'ultimo periodo, le parole "il controllo" sono sostituite con le seguenti "<i>la vigilanza</i>".</p>
<p>4. La Regione costituisce un sistema informativo con le Province e i Comuni ai fini dell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.</p>	
<p>5. La Regione esercita altresì tutte le funzioni sanzionatorie ad eccezione di quelle connesse alla violazione del contratto di servizio. In particolare, le compete l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di inadempienze dei gestori relative:</p>	
<p>a) all'applicazione delle tariffe;</p>	
<p>b) alla fornitura delle informazioni richieste;</p>	
<p>c) alla mancata organizzazione dei servizi secondo quanto previsto dalle</p>	

normative di settore;	
d) al mancato rispetto delle prescrizioni tecniche-operative emanate.	
6. Per le violazioni di cui al comma 5 è prevista una sanzione pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000 irrogata direttamente dalla Regione commisurata alla gravità dell'inadempienza. In caso di reiterazione delle violazioni la Regione ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di proporre al soggetto affidante la sospensione o la decadenza dell'affidamento del servizio.	
7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Regione si avvale di una struttura organizzativa il cui costo di funzionamento è a carico delle tariffe dei servizi regolati nel limite di spesa fissato dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, nonché di quanto introitato a titolo di sanzioni.	
8. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione annuale sull'attività svolta e sui costi della medesima.	Emendamento n. 20 Cons. Mazza Il comma 8 è così sostituito: "8. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione annuale sull'attività svolta e sui costi della medesima, anche in relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 25/99".

Art. 28	
Comitato di indirizzo regionale per la regolazione dei servizi pubblici	
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 27 è istituito il Comitato di indirizzo regionale per la regolazione dei servizi pubblici, composto da:	
a) l'assessore regionale competente per materia;	
b) quattro componenti nominati dalla	Em. 6 Masella Delchiappo

<p>Conferenza Regione–Autonomie locali (CRAL) di cui all’articolo 25 della legge regionale n. 3 del 1999, tra gli amministratori locali, rappresentativi del sistema delle Autonomie locali.</p>	<p>All’art. 28 “Comitato di indirizzo regionale per la regolazione dei servizi pubblici”, sostituire la lettera b) del comma 1, con la seguente:  “b) i rappresentanti degli ambiti territoriali, così come individuati nelle rispettive convenzioni di cui al comma 2 dell’art. 29.”</p>
<p>2. Il Comitato è nominato con decreto del presidente della Regione e resta in carica per 5 anni. Per la partecipazione al Comitato non è previsto alcun compenso.</p>	
<p>3. Il Comitato propone alla Giunta regionale gli indirizzi per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 27, ivi compresi i parametri cogenti di riferimento per la determinazione della tariffa finale, e si avvale delle strutture tecniche regionali competenti per materia.</p>	

<p style="text-align: center;">Art. 29  Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato  e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani</p>	
<p>1. La Regione individua il territorio provinciale quale minima aggregazione di ambito territoriale ottimale di esercizio delle funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani prevista all’articolo 2, comma 1 della legge regionale n. 25 del 1999. La Regione promuove, anche tramite specifici incentivi, l’aggregazione tra ambiti territoriali provinciali.</p>	
<p>2. La Provincia e i Comuni partecipano obbligatoriamente, per l’esercizio delle funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani loro spettanti ai sensi del presente Capo, alla forma di cooperazione della convenzione ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000,</p>	<p style="text-align: center;">Em. 5 Cons. Richetti Muzzarelli  Al comma 2 dell’art. 29 le parole “ai soli fini dell’affidamento dei servizi” sono soppresse.</p> <p style="text-align: center;">Em. 7 Cons. Masella Delchiappo  All’art. 29 , al comma 2, eliminare le</p>

avente personalità giuridica di diritto pubblico ai soli fini dell'affidamento dei servizi.	seguenti parole: "ai soli fini dell'affidamento dei servizi"
3. I Comuni partecipano alla forma di cooperazione di cui al comma 2 mediante l'Unione di Comuni o la Nuova Comunità montana di cui fanno parte a condizione che la medesima scelta sia attuata da tutti i Comuni interessati.	
4. La convenzione di cui al comma 2 individua le modalità di esercizio delle funzioni da parte dei soggetti partecipanti ed il soggetto delegato alla sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti. Il costo del personale relativo all'esercizio delle funzioni previste nella convenzione trova copertura nell'ambito della tariffa del servizio, nel limite della percentuale di costo definita ai sensi dell'articolo 27, comma 7	Em. 6 Cons. Richetti Muzzarelli Il comma 4 dell'art. 29 è sostituito dal seguente: <i>" 4. La convenzione di cui al comma 2 individua le modalità di esercizio delle funzioni da parte dei soggetti partecipanti ed il soggetto delegato alla sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti. Il costo del personale dipendente dagli enti locali partecipanti alla forma di cooperazione dedicato all'esercizio delle funzioni previste nella convenzione trova copertura nell'ambito della tariffa del servizio, nel limite della percentuale di costo definita ai sensi del comma 7 dell'art. 27."</i>
5. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 2 i soggetti facenti parte della forma di cooperazione provvedono alle seguenti funzioni:	
a) definire l'organizzazione del servizio e scegliere per ciascun servizio le forme di gestione nel rispetto della normativa di settore;	
b) attuare la ricognizione delle infrastrutture, nonché quella dei fabbisogni e dei livelli di servizio;	Emendamento n. 21 Cons. Mazza Il punto b) del comma 5 è così modificato: "b) attivare ed eventualmente ampliare le modalità di partecipazione degli utenti organizzati in sede locale previste dalle indicazioni della Regione."
c) definire un piano degli investimenti	

con gradi di priorità differenziati;	
d) determinare e approvare l'articolazione tariffaria per bacini gestionali omogenei sulla base dei parametri di riferimento definiti ai sensi dell'articolo 27, comma 2;	
e) bandire e svolgere le gare nonché affidare il servizio;	
f) definire le penali di natura contrattuale che saranno da essi introitate;	
g) controllare il servizio reso dal gestore nel rispetto delle specifiche norme di affidamento;	
h) prevedere le forme di partecipazione degli utenti organizzati in sede locale;	
i) predisporre il rendiconto economico e finanziario dei costi dell'attività prevista dalla convenzione.	Em. 7 Cons. Richetti Muzzarelli Al comma 5 dell'art. 29 la lett. "i" è soppressa.
6. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 5 è svolto previo parere della Regione ai fini della congruità con la regolazione di cui all'articolo 27.	

Art. 30 Norme a tutela degli utenti dei servizi pubblici	
1. L'Autorità regionale prevista all'articolo 20 della legge regionale n. 25 del 1999 svolge altresì le funzioni di conciliazione preventiva al fine di prevenire e risolvere le controversie derivanti dall'applicazione del contratto di servizio e approva la Carta del servizio pubblico di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 25 del 1999.	
2. Presso l'Autorità di cui al comma 1 è costituito un Comitato consultivo degli utenti, in rappresentanza degli interessi dei territori per il controllo della qualità dei servizi idrici e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani. La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato con decreto del presidente	

della Regione su proposta dell'Autorità.	
3. Su proposta dell'Autorità di cui al comma 1 la Giunta regionale emana una direttiva per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti. Tale direttiva contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato.	
4. Il Comitato:	
a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;	
b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;	
c) segnala all'Autorità di cui al comma 1 e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;	
d) trasmette all'Autorità di cui al comma 1 le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio;	
e) esprime parere sullo schema di riferimento della Carta di servizio pubblico prevista dall'articolo 23 della legge regionale n. 25 del 1999;	
f) può proporre quesiti e fare segnalazioni all'Autorità di cui al comma 1.	
	Em. 8 Cons. Richetti Muzzarelli All'art. 30 dopo il comma 4 sono aggiunti i commi seguenti:
	<i>"4 bis. Presso la Regione è istituito il "Tavolo consultivo permanente sulle tariffe", presieduto dal Direttore Generale competente per materia a cui partecipano l'Autorità regionale di vigilanza, tre rappresentanti delle</i>

	<i>organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tre rappresentanti delle principali categorie degli utenti indicati dal Comitato consultivo utenti di cui al comma 2 e due rappresentanti delle associazioni di categorie produttive.</i>
	Subemendamento Cons. Mazza a em. 8 All'emendamento Muzzarelli - Richetti dopo le parole " al comma 2 aggiungere: "tra le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale di cui alla l.r. 45/92"
	Em. 8 Cons. Richetti Muzzarelli All'art. 30 dopo il comma 4 sono aggiunti i commi seguenti: <i>4 ter. La Giunta regionale con proprio atto provvede alla nomina dei componenti del Tavolo consultivo permanente sulle tariffe ed alla definizione delle relative modalità di funzionamento. La partecipazione al Tavolo non comporta l'erogazione di alcun compenso."</i>

Art. 31 Disposizioni transitorie	
1. Le Agenzie di ambito costituite ai sensi della legge regionale n. 25 del 1999 elaborano una proposta di convenzione ai sensi dell'articolo 29, comma 4 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soggetti partecipanti alla forma di cooperazione entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge. Decorso inutilmente il termine, la Provincia provvede ad elaborare la proposta di convenzione nonché tutti gli atti necessari all'adeguamento dell'Agenzia di ambito alle disposizioni di cui alla presente legge. La convenzione esplica effetti dal 1° gennaio 2009. Dalla data del 1° luglio 2009 sono soppresse le Agenzie di ambito.	Em. 9 Cons. Richetti Muzzarelli Al comma 1 dell'art. 31 dopo il periodo "La convenzione esplica effetti dal 1° gennaio 2009" è aggiunto il seguente "e dalla medesima data subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Agenzie di ambito costituite ai sensi della l.r. n. 25 del 1999."

2. La Regione esercita le funzioni ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 27, ivi comprese quelle connesse ai procedimenti in corso, dal 1° gennaio 2009.	
3. I Comitati consultivi degli utenti costituiti ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 25 del 1999 continuano ad operare sino alla costituzione del Comitato degli utenti ai sensi dell'articolo 30 della presente legge.	

#### Art. 32

#### Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1999

1. Sono abrogati gli articoli 4, 7, 8 e 24 della legge regionale n. 25 del 1999.
2. Sono abrogati la lettera b) del comma 1 ed i commi 2, 3, 3 bis, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1999.
3. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 25 del 1999.

#### Art. 33

#### Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 25 del 1999 continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con la presente legge.
2. Le disposizioni della legge regionale n. 25 del 1999 relative ai compiti dell'Agenzia di ambito continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con la presente legge, con riferimento ai soggetti che partecipano alla convenzione di cui all'articolo 29, comma 2.

### TITOLO IV ULTERIORI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E NORME PER FAVORIRE I PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE

#### Capo I

#### Misure per un sistema contrattuale coordinato della Pubblica Amministrazione regionale e locale (art. 34-35)

Capo II  
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna  
alla Fondazione Centro Ricerche Marine

Art. 36

Autorizzazione a partecipare alla Fondazione e condizioni di adesione

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, a partecipare alla "Fondazione Centro Ricerche Marine", con decorrenza dalla data di trasformazione della Società "Centro di Ricerche Marine - Società Consortile per Azioni" in Fondazione ai sensi dell'articolo 2500 septies del Codice civile.

2. La trasformazione di cui al comma 1 è autorizza con la presente legge.

3. La partecipazione della Regione è subordinata al riconoscimento della personalità giuridica ed alla condizione che lo statuto preveda, come scopo principale della Fondazione, lo svolgimento di attività di studio, ricerca, sperimentazione, analisi e controlli concernenti i problemi connessi all'ambiente marino e costiero, nonché lo svolgimento di attività formativo - didattiche nei settori relativi.

4. La partecipazione della Regione è altresì subordinata alla condizione che lo statuto conferisca alla Regione la facoltà di nominare propri rappresentanti negli organi della Fondazione.

Art. 37 Esercizio dei diritti	
1. Il presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la trasformazione e la partecipazione della Regione alla Fondazione di cui all'articolo 1.	Em. 10 Cons. Richetti Muzzarelli Al comma 1 dell'art. 37 le parole "all'art. 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'art. 36",
2. I diritti inerenti la qualità di socio della Regione sono esercitati dal presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.	
3. Spetta alla Giunta regionale procedere alla nomina dei rappresentanti della Regione negli	

organi della Fondazione, secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione.	
--	--

Art. 38  
Contributo annuale

1. La Regione partecipa alla "Fondazione Centro Ricerche Marine" con un contributo di esercizio il cui importo viene determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.

2. All'onere derivante dalla corresponsione del contributo di esercizio previsto dal comma 1, la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base o nell'ambito di quelle esistenti e relativi capitoli del bilancio regionale, che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n.31 e 27 marzo 1972, n.4).

Art. 39  
Abrogazione di norme

1. E' abrogata la legge regionale 22 novembre 1991, n.30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società "Centro di Ricerche Marine").

Capo III  
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna  
alla Società Terme di Salsomaggiore S.p.A.

Art. 40  
Autorizzazione alla fusione con Terme di Tabiano S.p.A.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale 4 maggio 1999, n. 8 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna nelle società Terme di Salsomaggiore SpA e Terme di Castrocaro SpA) è autorizzata, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto regionale, la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società risultante dalla fusione per incorporazione della società Terme di Tabiano S.p.A. nella partecipata società Terme di Salsomaggiore SpA, ferme restando le condizioni di partecipazione di cui alla legge n. 8 del 1999.

2. Il presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari alla realizzazione della fusione.